



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 816 del 28 MARZO 2003

**Oggetto:** Prime direttive in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

L'Istituto della finanza di progetto, introdotto con la legge quadro in materia di lavori pubblici, n. 109, del 1994, recentemente modificato nelle procedure con l'articolo 7 della legge n. 166 del 2002, ha suscitato un notevole interesse tra gli operatori del settore e tra le stesse amministrazioni aggiudicatrici per la possibilità di realizzare opere pubbliche attraverso il ricorso a capitali privati.

Gli aspetti positivi di tale istituto vanno ricercati nella possibilità di poter realizzare opere anche complesse, in tempi contenuti, senza il frazionamento in lotti, necessario nel caso ricorrente in cui le risorse pubbliche siano largamente insufficienti per la realizzazione dell'intera opera.

Condizione necessaria è che l'opera pubblica presenti una qualche forma di redditività, tale da poter risarcire i costi che il soggetto privato sostiene nella fase realizzativa e garantire un utile, di equa entità, per la remunerazione del capitale investito e del rischio assunto.

Nel primo periodo di applicazione della legge sono state presentate proposte di interventi di finanza di progetto anche per quanto riguarda opere di competenza regionale. Si citano in proposito i progetti di edilizia ospedaliera e le opere di difesa del suolo che prevedano anche l'asporto in materiale da aree demaniali.

Proprio per quanto riguarda la difesa del suolo, si prospetta il caso, ad esempio, dei bacini di laminazione, di quelle aree, cioè, che consentono lo stoccaggio temporaneo dei volumi d'acqua che defluiscono nella fase di piena dei fiumi per la restituzione successiva degli stessi volumi, una volta superata la fase critica.

Si tratta di opere di indiscussa efficacia, in grado, tra l'altro, di soddisfare molteplici esigenze: infatti, nei periodi di non utilizzo, le aree adibite alla laminazione delle piene possono essere agevolmente impiegate per fini ricreativi, agricoli, ecc.

La realizzazione delle suddette opere comporta tuttavia un rilevante impegno in termini finanziari, il più delle volte incompatibile con le risorse disponibili, anche atteso che al costo delle opere in sé va quasi sempre ad aggiungersi quello delle espropriazioni.

Si ricorda che, alla luce della rilevante convenienza e dell'utilità che può derivare alla Pubblica Amministrazione dalla tipologia di interventi cui si è fatto cenno, la normativa sia regionale che statale dà indicazioni in materia. La Legge regionale 41/1988 stabilisce un principio di fondamentale importanza: ogni attività di movimentazione ed estrazione di materiale in alveo va ricondotta alla esclusiva e comprovata utilità di regimazione idraulica del corso d'acqua; la normativa statale, fin dalla L. 677/1996 e, più recentemente, con la L. 365/2000 (cosiddetta legge Noverato) pone in evidenza, nell'ambito delle azioni volte a garantire l'ufficiosità dei corsi d'acqua e, in generale, a contrastare il rischio idrogeologico,

l'utilità di interventi di regimazione, di ricalibratura e di pulizia degli alvei, da ottenersi anche con la cessione del materiale di risulta, a compensazione del costo delle opere. In quest'ottica, ancor più efficace può rivelarsi, come detto, il ricorso all'istituto della finanza di progetto, rilevandosi l'opportunità per il proponente privato di realizzare un intervento di difesa idraulica grazie all'utile che deriva dalla vendita del materiale di risulta. I bacini di laminazione, ad esempio, vengono solitamente ricavati laddove il corso d'acqua sfocia in pianura, depositando ingenti quantità di materiali arido; materiale che, a seguito del divagare del letto nelle epoche in cui i corsi d'acqua non erano canalizzati dall'uomo, occupa consistenti territori della parte alta della pianura. Detto materiale è particolarmente appetibile per gli impieghi nell'edilizia e nelle infrastrutture. Le aree rese disponibili dopo l'asporto di detto materiale possono essere utilizzate, previ gli opportuni interventi di sagomatura e di adeguamento delle pareti e del fondo nonché di raccordo con il relativo corso d'acqua, quale bacino di laminazione delle piene dello stesso corso d'acqua.

Attraverso la realizzazione di opportuni dispositivi di regolazione, detti bacini possono essere impiegati anche per la ricarica degli acquiferi.

Un caso analogo è rappresentato da bacini di accumulo delle acque utilizzate quale riserva idrica. Il tema della carenza di risorse idriche è infatti sempre più pressante ed è urgente realizzare quegli interventi che ne consentano l'accumulo nei periodi di abbondanza di precipitazioni e la restituzione nelle stagioni siccitose.

In tale settore è opportuno precisare che la realizzazione di invasi irrigui posti a ridosso delle aree di utilizzazione, che compensino la domanda d'acqua nei momenti di carenza nei corsi d'acqua – fonte della derivazione – non potrà che migliorare le note tensioni esistenti nei confronti del deflusso minimo vitale.

I suddetti bacini possono essere ricavati sia da cave dimesse che da fondi privati anche ricompresi in golena di corsi d'acqua, la cui localizzazione sia individuata, in linea di massima, in strumenti di programmazione regionale redatti ai sensi della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52, riguardante "interventi per la manutenzione e la sistemazione di corsi d'acqua di competenza regionale", ovvero della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "norme per riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Un altro caso in cui possono essere realizzati interventi con le procedure di project financing può essere rappresentato da interventi di manutenzione di corsi d'acqua da cui possano derivare quantità di risulta di material utilizzabile.

Anche tali interventi, peraltro, devono essere previsti nella programmazione regionale.

Nella maggior parte dei casi la realizzazione delle opere suddette è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si prospetta, quindi, la necessità di contemperare le procedure di scelta del promotore secondo le modalità stabilite dall'art. 37-ter della legge quadro in materia di lavori pubblici, con quelle di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale n. 10 del 1999. Sussiste inoltre, sempre, la necessità di tener conto, nella procedura, delle valutazioni espresse dal Nucleo di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 recante "nuove norme sulla programmazione", istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si propongono, nel seguito, le prime direttive che contemperano le diverse fasi procedurali ascrivibili alle predette normative.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il 31 dicembre successivo nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, soggetti "promotori" possono presentare alla Giunta regionale proposte relative alla realizzazione di opere idrauliche, quali bacini di laminazione delle piene dei corsi d'acqua o

per la ricarica degli acquiferi o per costituire riserva idrica o altri interventi di manutenzione formalmente approvato dalla Regione, ai sensi della legge 183/1989 ovvero della legge regionale 52/1980.

In alternativa soggetti pubblici e privati possono presentare alla Regione, in qualunque momento, indicazioni relative ad interventi per la realizzazione delle opere predette accompagnati dai relativi studi di fattibilità. La Regione può, o meno, adottare dette proposte nell'ambito dei propri programmi, senza che per questo insorgano diritti al compenso per le prestazioni compoute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. La Regione rende pubblica la presenza nei propri programmi di interventi di cui al punto precedente, attraverso un avviso indicativo, con le modalità previste dal DPR n. 554 del 1999 (Regolamento generale in materia di lavori pubblici). Detto avviso è affisso all'albo delle Strutture interessate ed è pubblicato sul sito informatico regionale esistente presso l'Osservatorio regionale degli Appalti il quale provvede a trasmetterlo altresì all'Osservatorio centrale dei lavori pubblici.

L'avviso contiene i criteri in base ai quali saranno valutate le proposte dei promotori.

In linea di massima, salvo quanto diversamente disposto, il proponente deve impegnarsi alla cessione della proprietà dell'area di sedime alla Regione del Veneto prima della gara di cui al successivo p. 8.

La scelta del contraente avverrà sulla base almeno dei seguenti criteri:

- validità tecnica della proposta
- convenienza economica per la Regione
- tempestività nella realizzazione dell'intervento

3. Qualora le proposte presentate, ai sensi del precedente punto 1, comportino la redazione di progetti da sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale:
  - a) alla proposta di project financing, presentata alla Regione, va allegato lo studio d'impatto ambientale (SIA) di cui all'articolo 9 della L.R. 10/99;
  - b) il proponente deposita presso i Comuni e le Province interessate nonché presso gli eventuali enti gestori di aree protette, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 10/99:
    1. il progetto preliminare
    2. lo studio d'impatto ambientale (SIA)
    3. un riassunto non tecnico
  - c) il proponente provvede alla pubblicazione su due quotidiani a tiratura regionale dell'annuncio dell'avvenuto deposito di cui punto precedente, ai sensi dell'art. 14m comma 3, della L.R. 10/99.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta:
  - a) è nominato il responsabile unico del procedimento (RUP) e comunicato il nominativo al promotore;
  - b) è verificata la completezza della documentazione presentata dal promotore, sia ai fini della proposta di finanza di progetto che ai fini della valutazione d'impatto ambientale;
  - c) è inviata la proposta al Nucleo di Valutazione di cui all'art. 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (NUVV);
  - d) sono concordate con il proponente le modalità di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA; nel caso siano pervenute più proposte va fatta la presentazione contestuale delle stesse.
5. La procedura di VIA si svolge secondo le modalità previste dalla L.R. 10/99 e si conclude con il parere della Commissione VIA; nel caso di più proposte la Commissione formula una graduatoria delle medesime che siano ritenute meritevoli di giudizio favorevole.

6. Entro lo stesso termine si esprime anche il NUVV; nel caso di più proposte il NUVV formula una graduatoria delle proposte meritevoli di accoglimento anche con riferimento alla convenienza economica per la Regione.
7. Entro i successivi 30 gg. la Giunta regionale individua la proposta da sottoporre alla gara prevista dall'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 109/94, attribuendo di norma, salvo diversa previsione nell'avviso di cui al precedente punto 2, un peso pari al 40% alla posizione conseguita nella graduatoria VIA e al 40% alla posizione conseguita nella graduatoria NUVV.  
Il rimanente 20% è attribuito sulla base degli altri parametri indicati nell'avviso.
8. La gara è indetta sulla base del progetto preliminare del promotore prescelto, eventualmente modificato in conformità alle determinazioni della Giunta regionale assunte a seguito dei pareri acquisiti in sede di VIA e NUVV. La gara è effettuata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel bando sono stabiliti i limiti alle eventuali modifiche che è consentito apportare al progetto posto a base di gara, al fine della conservazione della validità dei pareri preventivamente acquisiti.
9. La Giunta regionale aggiudica la concessione mediante procedura negoziata da svolgere fra il promotore prescelto e i soggetti presentatori delle due migliori offerte. In caso di parità il promotore prescelto gode del diritto di prelazione. Qualora non risulti aggiudicatario il promotore prescelto questi ha diritto al risarcimento delle spese sostenute, ivi comprese quelle dell'area, nel caso in cui ne fosse stata prevista l'acquisizione al demanio regionale.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

- **UDITO** il relatore, Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, i quali danno atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30 agosto 1993, n. 42;
- **VISTA** la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- **VISTA** la legge regionale 8 maggio 1980, n. 52;
- **VISTA** la legge 18 maggio 1989, n. 183;
- **VISTE** le leggi 3 agosto 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365;
- **VISTA** la legge regionale 26 marzo 1999, n. 19;
- **VISTA** la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;
- **VISTA** la legge 17 maggio 1999, n. 144;
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **DELIBERA**

- di approvare le prime direttive indicate in narrativa, in ordine all'acquisizione e alla valutazione dei progetti per la realizzazione di opere idrauliche previste alla programmazione regionale, attraverso il ricorso a capitale privato, con la procedura della finanza di progetto, da sottoporre al giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;
- all'espletamento delle procedure provvederà la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile.